



Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta

FAQ

1 – QUESITO

1) Nel disciplinare di gara, art. XXII.1 Domanda di partecipazione, si prevede che la stessa sia corredata dall'assolvimento dell'imposta di bollo di Euro 16,00, pagata tramite F24.

Si chiede con la presente di confermare che sia possibile assolvere all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo anche apponendo la marca da bollo da Euro 16,00 debitamente annullata sulla stessa domanda di partecipazione, oppure producendo allegato a parte, su carta intestata del concorrente, sul quale apporre la marca da bollo (sempre debitamente annullata), e contenente tutti i dati del medesimo concorrente.

2) Nel disciplinare di gara, art. XXII.3.2. Documentazione a corredo, si cita al punto 2 ""attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo secondo le indicazioni di cui all'allegato modello F24"". Non si trova, nella documentazione di gara, alcun allegato F24. Si richiedono altresì i dati utili alla (eventuale - vedere quesito n. 1) compilazione dello stesso.

1 - RISPOSTA

1) Come indicato nel Disciplinare al Par. XXII.1: "XXII.1 Domanda di partecipazione: La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire tramite il modello F24, il codice tributo per il pagamento è il codice 1552. A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare, nell'apposito campo "comprova imposta di bollo" copia informatica del modello utilizzato ai fini dell'esecuzione dei pagamenti (mod. F24). Qualora il pagamento dell'imposta di bollo sia effettuato in modalità online il concorrente dovrà allegare anche una dichiarazione con l'indicazione espressa che l'imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura."

Inoltre, sarà consentito al concorrente, in conformità a quanto previsto dal Bando Tipo ANAC n. 1/2021, di acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica, allegando obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. In questa ipotesi, il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

2) L'indicazione "allegato modello F24" è da intendersi un refuso. Il modello F24 dovrà contenere i dati indicati nel disciplinare di gara al punto XXII.1 Domanda di partecipazione pagina 20 ovvero: "codice tributo per il pagamento 1552".

2 – QUESITO

Siamo con la presente a chiedere quali sono le modalità per poter assistere alla seduta telematica prevista per il 30.06.2022 (bando di gara IV.2.7).

2 - RISPOSTA

Come riportato nel Disciplinare al par. XXVI: "SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA E INVERSIONE PROCEDIMENTALE: "la prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 04/07/2022, alle ore 10:00. [...] Si precisa che alla prima seduta di gara (e alle successive sedute pubbliche), i concorrenti, potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica nei giorni e orari che saranno tempestivamente comunicati mediante l'“Area comunicazioni” del Sistema ovvero mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara)."

3 – QUESITO

Si chiede conferma del fatto che l'impresa (avente SOA OG1 e OG11 nelle categorie richieste) che non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura di gara nè come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) nè come RTI costituendo.

Si chiede inoltre conferma del fatto che non sia ammesso l'avalimento per la categoria SOA OG2.

3 - RISPOSTA

Si conferma che un'impresa che non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendo, in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L'impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell'ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno.

Da ciò consegue, tra l'altro, l'impossibilità di partecipare alla presente procedura in RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali di cui all'art. 48 , comma 1, D.Lgs. 50/2016 o misti”.

Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto di avalimento ex art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI del disciplinare, nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà di ricorrere all'avalimento per i lavori rientranti nella categoria: [...] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all'art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

4 – QUESITO

Si chiede di precisare se la "domanda di partecipazione" di cui all'Allegato I, in caso di partecipazione in qualità di RTI COSTITUENDO dovrà essere:

A_ UNICA, ossia compilata dalla Capogruppo/Mandataria con tutti i dati richiesti, sottoscritta SOLO DALLA CAPOGRUPPO e caricata dalla CAPOGRUPPO/MANDATARIA;

oppure

B_ UNICA, ossia compilata dalla Capogruppo/Mandataria con tutti i dati richiesti, sottoscritta ANCHE DALLA MANDANTE e poi caricata dalla CAPOGRUPPO/MANDATARIA;

oppure

C_dovranno essere predisposte, firmate e caricate DUE DISTINTE domande di partecipazione di cui all'Allegato I: una compilata, sottoscritta e caricata dalla Capogruppo; l'altra compilata, sottoscritta e caricata dalla/e Mandante/i.

4 - RISPOSTA

Si riscontra il quesito pervenuto precisando che in caso di raggruppamento costituendo, la domanda di partecipazione potrà essere unica ma sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento e secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di gara. In caso di raggruppamento costituito, la domanda sarà unica ed a firma della capogruppo.

5 – QUESITO

Buongiorno, la nostra impresa dispone delle seguenti certificazioni SOA:

OG1 class. III

OS3 class. III

OS28 class. II

OS30 class. I

Ci chiedevamo se con queste categorie potevamo partecipare al Lotto 1 ed al Lotto 2.

5 – RISPOSTA

Ai fini della partecipazione al lotto "lavori SOA I e II classifica", il disciplinare di gara prescrive, quali requisiti di qualificazione, il possesso delle cat. OG1 classifica II, OG2 classifica II, OG11 classifica II.

Considerato che codesto operatore non risulta in possesso né della categoria OG11 né di quella OG2 per le quali sussiste il divieto di avvalimento, come precisato al par. XVI del disciplinare, non può partecipare come concorrente singolo al lotto lavori SOA I e II classifica. Per quanto concerne invece "lavori no SOA", codesto operatore potrà partecipare soltanto laddove risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 in relazione alle suddette categorie.

6 – QUESITO

Con riferimento alla procedura in oggetto, "al paragrafo IX del Disciplinare di gara è indicato:

XI. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi alla gara i soggetti indicati all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell'oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale². Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti.

Si chiede un chiarimento in merito alla possibilità di presentare un RTI di tipo orizzontale ma con percentuali diverse tra le varie categorie SOA tra Mandataria e Mandante, salvo il rispetto dei limiti minimi di legge”.

6 – RISPOSTA

Come indicato al paragrafo XIV del Disciplinare di gara, nell’ambito del RTI il componente indicato quale mandatario è necessario sia qualificato in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, nella misura minima del 40%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio dovrà essere qualificato per la totalità dei lavori (100%). Ciò posto, in ossequio alle percentuali minime sopra indicate, il Raggruppamento potrà indicare le quote di esecuzione dei lavori di ciascun componente. Per ciascuna categoria potranno essere previste quote di esecuzione diverse, purché le percentuali sopra richiamate ivi compresa la qualificazione in misura maggioritaria da parte della mandataria, vengano rispettate con riferimento a ciascuna categoria di interventi potenzialmente affidabili in virtù dell’AQ, dal momento che nei singoli contratti attuativi le categorie potrebbero coesistere o meno e che il ruolo della mandataria e della mandante nell’ambito del raggruppamento deve essere, in ogni caso, garantito nei singoli interventi.

7 – QUESITO

Si chiede a codesto Ente, in riferimento al criterio motivazione A.3.1 cosa si intende per “formazione tecnica superiore agli obblighi di legge”.

7 - RISPOSTA

La formazione tecnica superiore che si richiede è quella delle qualifiche previste per l’inquadramento professionale delle varie categorie dei lavoratori, escludendo materie connesse alla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. Potrà quindi, ad esempio, essere valutato il possesso di patentino di saldatura secondo norme UNI EN 9606 e UNI EN 287 o attestati, ovvero dei curricula, che certifichino la partecipazione del personale a corsi di formazione di carattere tecnico-amministrativo inerente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, metodologie di lavorazione di particolari componenti edili/impiantisti, tecniche di lavorazione specifiche relative a specifiche tipologie costruttive. Si precisa che il sub-criterio A.3.1. riguarda le maestranze da impiegare nella esecuzione delle lavorazioni e non personale impiegatizio o tecnico.

8 – QUESITO

Con riferimento al chiarimento n. 1 con il quale è stato precisato che: “Si conferma che un’impresa che non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura di gara nè come impresa singola (dichiarando il subappalto dell’OG2) nè come RTI costituendo, in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. (omissis)”;

Considerato che lo scrivente è un Consorzio di imprese artigiane di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) del codice in possesso di adeguata Attestazione SOA per le categorie e classifiche previste dal bando di gara;

Precisato che lo scrivente indicherà tra le consorziate esecutrici una o più imprese in possesso della attestazione SOA per la categoria OG2, ai sensi del par. XV del disciplinare, il quale prevede: “Per quanto riguarda i requisiti relativi alla categoria OG2, le consorziate esecutrici dovranno essere in possesso degli stessi, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 146, co. 2, del D.Lgs. 50/2016.

Pertanto, anche le imprese esecutrici designate dal consorzio e qualificate per l'esecuzione, dovranno indicare la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica, in ragione di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'art. 146 che richiede "il possesso di requisiti specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento"

Si chiede pertanto di confermare che, in caso di partecipazione di un Consorzio di imprese artigiane di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) del codice, il possesso dei requisiti relativi alle attestazioni SOA debba essere soddisfatto interamente dal Consorzio, in conformità all'art. 47 del Codice.

Si chiede inoltre di confermare che:

Sia possibile indicare anche imprese associate che non sono in possesso della cat. SOA OG2 e che eseguiranno le opere non rientranti in tale categoria;

Con riferimento alla sola categoria SOA OG2, il Consorzio sarà tenuto ad indicare una o più imprese consorziate esecutrici in possesso di Attestazione Soa per tale categoria, indicando, ai sensi del par. XV del disciplinare, in caso di più consorziate designate per la OG2, "la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica".

8 – RISPOSTA

Con riferimento al primo quesito si conferma quanto disposto dal paragrafo XV del Disciplinare che per chiarezza espositiva viene di seguito riportato: "Per quanto riguarda i requisiti relativi alla categoria OG2, le consorziate esecutrici dovranno essere in possesso degli stessi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 146, co. 2, del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, anche le imprese esecutrici designate dal consorzio e qualificate per l'esecuzione, dovranno indicare la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica, in ragione di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'art. 146 che richiede "il possesso di requisiti specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento".

A tal proposito, difatti, la giurisprudenza ha a più riprese rilevato che la specifica previsione di cui all'art. 146 trova la sua ratio e la sua ammissibilità nella materia dei contratti nel settore di beni culturali, in quanto afferente a beni che certamente necessitano di un intervento da parte di personale specializzato, pena la compromissione del valore del predetto bene, che potrebbe essere danneggiato irrimediabilmente dall'operato di soggetti non in possesso di specifiche qualifiche.

Pertanto, laddove codesto Consorzio di imprese artigiane di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) del Codice invoca l'applicazione dell'art. 47 del d.lgs. n. 50 del 2016, in ragione dell'autonoma qualificazione dallo stesso posseduta nella categoria OG2, non tiene in debita considerazione la specialità della disciplina riguardante i lavori nella materia dei beni culturali, in cui, per le ragioni esposte, si richiede che la qualificazione richiesta debba essere comunque posseduta dalle imprese consorziate designate per l'esecuzione dei lavori in OG2.

Ne consegue che, nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016, il possesso dei requisiti di qualificazione relativi alla categoria OG2 (attestazione SOA) dovrà essere soddisfatto da tutte dalle consorziate designate dal Consorzio come imprese esecutrici per i lavori nella categoria OG2, a prescindere dall'autonoma qualificazione del Consorzio.

Premesso quanto sopra con riferimento alla categoria OG2, gli altri requisiti di qualificazione relativamente alle SOA OG1 e OG11, dovranno essere soddisfatti come indicato dall'art. 47 del D.Lgs. 50/2016.

Con riferimento quindi alla richiesta relativa al fatto se sia possibile indicare anche imprese associate che non sono in possesso della cat. SOA OG2 e che eseguiranno le opere non rientranti in tale categoria, conformemente a quanto indicato all'art. 47 del codice, visto il principio uniformemente riconosciuto dalla giurisprudenza c.d. "cumulo alla rinfusa" dei requisiti di qualificazione per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016, si conferma la possibilità di indicare imprese consorziate non in possesso della cat. SOA OG2 qualora non debbano eseguire opere rientranti in tale categoria.

Quanto alla richiesta di chiarimento: "con riferimento alla sola categoria SOA OG2, il Consorzio sarà tenuto ad indicare una o più imprese consorziate esecutrici in possesso di Attestazione Soa per tale

categoria, indicando, ai sensi del par. XV del disciplinare, in caso di più consorziate designate per la OG2, “la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica”, si conferma che, qualora il consorzio designi una o più imprese consorziate esecutrici in possesso di Attestazione Soa per la categoria indicata, dovrà indicare la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica posseduta dalla singola consorzziata.

9 – QUESITO

Si domanda se la scrivente, in possesso delle categorie SOA OG1 VI, OG2 III-BIS, OG11 III-BIS, OS28 I, OS30 II, soddisfi i requisiti di partecipazione per il Lotto 3.

9 – RISPOSTA

Come previsto dal disciplinare di gara paragrafo XIII.1: “per il lotto “lavori SOA dalla III classifica alla IV” (interventi manutentivi di importo superiore ad € 516.000 e non superiori a 2.582.000 euro) è richiesta la qualificazione nelle categorie OG1 classifica IV, OG2 classifica IV e OG11, classifica IV. Giova precisare che il richiamo alla classifica III è volto esclusivamente ad individuare gli interventi commissionabili nell’ambito del lotto in questione, il quale infatti comprende interventi di importo compreso tra € 516.001,00 ed € 2.582.000,00. Ne deriva che la classifica III-bis (lavori appaltabili fino ad € 1.500.000) posseduta nelle categorie OG2 e OG11 non basterebbe a garantire l’operatività della ditta, qualora le venisse affidato, in seno al lotto in questione, un intervento di importo superiore alla classifica posseduta. Né tale carenza può essere colmata mediante ricorso all’avalimento stante il divieto previsto per entrambe le categorie in questione al par. XVI del disciplinare. Conseguentemente codesto operatore non potrà partecipare, come impresa singola, al lotto “lavori SOA dalla III classifica alla IV”.

10 – QUESITO

Con la presente richiediamo specifiche di gara in merito alla revisione dei prezzi, nel disciplinare non vi sono info a riguardo.

10 - RISPOSTA

In merito alla revisione prezzi, nel capitolato di gara nonché negli ulteriori allegati, si prevede espressamente che, ai fini dei contratti attuativi, trova applicazione la disciplina della revisione dei prezzi di cui all’art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 29 co. 1 lett. b) del D.L. 4/2022 convertito con modificazioni con L. n. 25/2022.